

TI_GERICHTE 11.2017.16 vom 28. Dezember 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-12-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.16

FR: TI_GERICHTE 11.2017.16 du 28 décembre 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2017.16 del 28 dicembre 2018

Regeste

Divorzio: scioglimento di comproprietà, liquidazione del regime dei beni (terzo pilastro) e contributo alimentare per la moglie

Erwägungen

E. 2

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (scioglimento della comproprietà, liquidazione del regime dei beni, contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività degli appelli, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 23 e il 29 dicembre 2016. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, il termine di ricorso è scaduto così il 1° febbraio 2017. Introdotti il 30 gennaio e il 1° febbraio 2017 (timbri postali sulle buste d'invio), i rimedi giuridici in esame sono pertanto ricevibili.

E. 3

Litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di _____, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie e la ripartizione delle spese processuali di primo grado. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, deve precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate, a loro volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Non vi è ragione in concreto per scostarsi da tale principio.

E. 4

Riguardo allo scioglimento della comproprietà sulla particella di _____, il Pretore ha ravvisato un interesse preponderante della moglie all'attribuzione dell'immobile per avervi continuato ad abitare con i figli sin dal giorno della separazione. L'imminente maggiore età dei figli non sminuisce, a suo avviso, tale interesse, anche perché i ragazzi sono cresciuti nell'abitazione familiare, sono ancora in formazione e sono radicati nel tessuto sociale della zona. Oltre a ciò – egli ha soggiunto – la moglie lavora nei pressi dell'abitazione e ha investito nello stabile parte dei suoi averi previdenziali. A fronte di ciò, l'interesse del

marito risulta meramente finanziario, intendendo egli ricavare da una vendita a terzi un maggior guadagno di quello che conseguirebbe se la casa fosse attribuita alla moglie al valore venale di fr. 880 000.– stimato dall'ing. _____ L_____ (sentenza impugnata, pag. 6). Quanto al conguaglio spettante al marito, il primo giudice lo ha stabilito, in difetto di precise indicazioni, in fr. 107 500.– (fr. 880 000.–, meno fr. 665 000.– di debito ipotecario, diviso due), presumendo che le parti intendessero ripartire fra loro il maggior valore. Il Pretore ha condizionato il trapasso di proprietà, in ogni modo, alla liberazione previa del marito dal debito ipotecario nei confronti della banca e dal pagamento del citato conguaglio (sentenza impugnata, pag. 7 seg.). Relativamente alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha respinto talune pretese della moglie per contributi alimentari arretrati e per salari non pagati, come pure, siccome non comprovata, una richiesta del marito (formulata nel memoriale conclusivo) di fr. 30 000.– per il mobilio e le suppellettili domestiche (sentenza impugnata, pag. 8 seg.). Egli ha accertato poi come acquisti di AP 1 tre conti bancari con un saldo complessivo (il 2 maggio 2012) di fr. 44 592.63 e tre polizze del “terzo pilastro”, rispettivamente come acquisti di AO 1 un conto bancario di fr. 354.10 e due polizze del “terzo pilastro” (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). In mancanza di prove sul valore di riscatto di queste ultime all'avvio della procedura (2 maggio 2012), il Pretore ha rinunciato tuttavia a fissare conguagli e ha ordinato la revoca del blocco cautelare sulle polizze del marito (loc. cit., pag. 10 seg.). Egli ha aggiunto dipoi agli acquisti di AP 1 una B_____ “_____” (fr. 8000.–), un motoscafo C_____ “_____” (fr. 19 500.–) e un compenso per la cessione dello studio di fisioterapia (fr. 58 455.–), mentre negli acquisti di AO 1 ha inserito il valore netto dello studio (fr. 58 455.–, già dedotto il compenso in favore del marito). Onde acquisti del marito per complessivi fr. 130 547.63 e acquisti della moglie per complessivi fr. 58 809.10, con un credito residuo della seconda nei confronti del primo di fr. 35 869.25 (sentenza impugnata , pag. 11 seg.). Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha ravvisato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi vent'anni, di cui quasi 16 di vita in comune), dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Ciò posto, il primo giudice ha determinato quel livello di vita facendo capo alle risultanze della procedura a protezione dell'unione coniugale, non contestate. Dedotte le quote relative ai costi dell'alloggio dei figli, egli ha accertato così il tenore di vita di AO 1 in fr. 5507.– mensili per rapporto a un reddito di fr. 4250.– mensili, riscontrando un ammanco di fr. 1257.– mensili. Quanto al marito, egli ha stimato un reddito di fr. 12 500.– mensili a fronte di un fabbisogno stimato di fr. 8011.– mensili, desunto dai dati della procedura a tutela dell'unione coniugale. Ne ha concluso, il primo giudice, che con le proprie entrate AP 1 può sopperire al fabbisogno suo, all'ammanco della moglie (fr. 1257.– mensili fino al di lei pensionamento), al fabbisogno in denaro di N_____ (fr. 1425.– mensili fino al giugno del 2017) e a quello di E_____ (fr. 1500.– mensili, assegni familiari non compresi: sentenza impugnata, pag. 14 a 18). I. Sull'appello di AP 1

E. 5

L'appellante chiede preliminarmente di precisare il dispositivo della sentenza impugnata relativo al suo diritto di visita, escludendo N_____ che è già maggiorenne. Egli chiede inoltre di togliere da quel dispositivo il riferimento a diritti di visita risalenti al 2012, ormai superati. Se non che, la richiesta è priva di portata pratica, il

E. 10

L'appellante chiede che l'importo dovuto dal marito in liquidazione del regime dei beni sia portato a fr. 233 955.27, al credito riconosciuto dal primo giudice dovendosi aggiungere il valore delle polizze del "terzo pilastro" (di fr. 198 086.02) che il Pretore non ha considerato. Essa insta inoltre perché, in seguito a ciò, sia mantenuto il blocco cautelare sulle polizze assicurative del marito.

E. 11

Nella sentenza impugnata il Pretore ha incluso fra gli acquisti del marito un conto di previdenza "terzo pilastro" n. 3 _____ 2 presso il _____, due polizze di assicurazione sulla vita n. 7 _____ 4 e 7 _____ 7 presso la _____ Compagnia di assicurazioni SA, una polizza sulla vita _____ n. 9 _____ 8 (costituita in pegno per la casa di _____) e un'ulteriore assicurazione sulla vita n. 1 _____ 8 della _____ assicurazioni. Negli acquisti della moglie egli ha compreso invece una polizza della _____ Compagnia di assicurazioni SA n. 7 _____ 24, come pure tre contratti n. 1 _____ 23, 1 _____ 13 e 9 _____ 14 presso la _____. Il primo giudice ha ricordato poi che la moglie chiedeva un pagamento in contanti pari alla metà del valore di riscatto delle polizze del marito, dedotta la metà del valore di riscatto delle proprie polizze, mentre il marito postulava il riparto a metà dei valori, senza esprimersi sulle modalità della divisione. Pur senza ravvisare un motivo per derogare al principio del pagamento in contanti, il Pretore ha notato tuttavia che nessuno aveva comprovato il valore di riscatto delle polizze all'avvio della procedura di divorzio (il 2 maggio 2012), il che rendeva impossibile un calcolo delle reciproche pretese. Ciò posto, il primo giudice ha rinunciato a ogni conguaglio, ha lasciato ciascun coniuge titolare delle polizze a lui intestate e ha revocato il blocco delle relazioni di "terzo pilastro" del marito tanto presso il _____ quanto presso la _____ Compagnia di assicurazioni SA (sentenza impugnata , pag. 10 seg.).

E. 12

L'appellante rimprovera al Pretore di avere statuito oltre le conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 1 CPC). Il marito non avrebbe mai contestato infatti gli importi rivendicati, ma li avrebbe finanche riconosciuti, sollecitando nel memoriale conclusivo la suddivisione a metà dei valori delle polizze intestate ai coniugi. Avesse ritenuto lacunosi i documenti prodotti, il primo giudice avrebbe dovuto invitare le parti a completarli giusta l'art. 277 cpv. 2 CPC, tanto più che egli non metteva in dubbio la fondatezza delle pretese, ma rilevava unicamente la mancanza di giustificativi sul valore di riscatto al momento della litispendenza. L'interessata lamenta altresì un formalismo eccessivo, poiché le risultanze istruttorie e le allegazioni delle parti avrebbero consentito, comunque sia, di risalire al valore di riscatto al 2 maggio 2012. Onde la richiesta di integrare le note polizze assicurative nella liquidazione del regime matrimoniale. a) Le polizze della previdenza vincolata ("pilastro 3a") sono liquidate nel quadro dello scioglimento del regime dei beni, come le assicurazioni ordinarie ("pilastro 3b"), attribuendo il valore di riscatto o un valore equivalente (valore di trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_339/2015 del 18 novembre 2015 consid. 10.3; I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 8b con riferimenti). Ciò premesso, è pacifico che in concreto il valore di riscatto delle polizze è stato finanziato con acquisti dei coniugi e dev'essere attribuito perciò alle rispettive masse . b) A ragione intanto l'appellante fa valere che davanti al Pretore il marito aveva proposto la suddivisione a metà del valore

delle polizze del "terzo pilastro". Certo, le parti non avevano indicato il valore di riscatto di ogni singola polizza il 2 maggio 2012, ma ciò non escludeva d'acchito la liquidazione. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, richiamata dall'appellante, la circostanza che una parte non indichi a quanto ammonti la sua pretesa, ma si limiti a postulare la divisione a metà del valore di riscatto delle singole polizze di previdenza non rende la richiesta indeterminata per ciò solo (loc. cit., consid. 4b). Nella fattispecie la pretesa era determinabile sulla scorta dei documenti e delle indicazioni (non contestate) che specificavano l'esistenza delle polizze. Nulla ostava di conseguenza all'assegnazione della metà del loro valore di riscatto il giorno della presentazione dell'istanza comune di divorzio (2 maggio 2012). c) Non può trovare ascolto invece la richiesta dell'appellante di vedersi attribuire la somma di fr. 198 086.02 in liquidazione del "terzo pilastro". Come l'interessata medesima riconosce, i valori di riscatto invocati si riferiscono a un periodo ampiamente successivo a quello – determinante (art. 204 cpv. 2 CC) – della presentazione dell'istanza di divorzio. La decisione del Pretore di non accogliere la pretesa così cifrata è dunque ineccepibile. I premi (e gli interessi) di un'assicurazione sulla vita o della previdenza vincolata finanziati per mezzo di acquisti tra la data dello scioglimento del regime e la liquidazione del medesimo, in effetti, non vanno presi in considerazione per il calcolo delle masse determinanti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). Né il fatto che il marito abbia semplicemente proposto la divisione a metà delle polizze potrebbe interpretarsi quale riconoscimento degli importi rivendicati. d) Ne deriva che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che alle parti spetta la metà del valore di riscatto sull'insieme delle polizze rivendicate e riconosciute (art. 58 cpv. 1 CPC) calcolato in base ai premi versati fino al 2 maggio 2012, data dello scioglimento del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC). In ragione di ciò, sono esclusi da tale liquidazione la polizza n. 1_____8 intestata al marito presso La _____ (che l'appellante neppure invoca) e i due conti n. 1_____23 e 1_____13 che la ricorrente ha stipulato con la _____ SA solo il 1° giugno 2013 (doc. T e U).

E. 13

Per quanto riguarda infine la richiesta di mantenere il blocco cautelare che le parti hanno accettato "nelle more istruttorie" (verbale del 6 febbraio 2015, pag. 1) sul conto di previdenza del _____ n. 3_____2 e sulle polizze n. 7_____4 e 7_____7 della _____ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA intestati a AP 1 fino al termine della procedura d'appello, essa si rivela ormai – con l'odierno giudizio – senza oggetto. Giovi ricordare ad ogni modo che lo sblocco ordinato dal Pretore non è ancora stato comunicato ai due istituti di previdenza e non è quindi ancora effettivo, la notificazione essendo prevista solo al relativo passaggio in giudicato (sentenza impugnata, dispositivo n. 15). Per evitare possibili intralci alla liquidazione appare utile, pertanto, comunicare la presente sentenza anche ai due istituti interessati. III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 14

Il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 15 000.– (di cui fr. 1920.– per l'ascolto dei figli) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Entrambi gli appellanti censurano il riparto a metà degli oneri (non impugnati nel loro ammontare) e delle ripetibili, chiedendo di addebitare le spese alla controparte, assegnando loro un'indennità per ripetibili di fr. 5000.– (il marito), rispettivamente di fr. 10 000.– (la

moglie). a) Per quel che è della richiesta di AP 1 di porre le spese giudiziarie di primo grado interamente a carico della moglie per effetto della soccombenza, essa cade nel vuoto. In esito al giudizio odierno l'interessato non esce in effetti vittorioso. In proposito non occorre quindi dilungarsi. b) Quanto a AO 1, essa si duole anzitutto che il Pretore non abbia motivato la deroga al precetto della soccombenza e si sia limitato a richiamare il principio della ripartizione secondo equità. Secondariamente, essa sostiene che la procedura di divorzio, lunga e combattuta, ha causato importanti spese processuali e di patrocinio, che a suo dire si riconducono “al comportamento dilatorio e incostante del marito”. Senza contare – conclude l'interessata – che il reddito del marito è di gran lunga maggiore al suo, sicché la riforma della decisione sulle spese giudiziarie si impone anche a una valutazione di equità. L'argomentazione dell'appellante non può essere condivisa. Nella misura in cui lamenta che il Pretore non ha motivato la decisione di fondare il proprio giudizio sull'equità anziché sul principio della soccombenza, essa tenta di equivocare sui termini. Invano si cercherebbe infatti nella decisione impugnata un qualsiasi richiamo a una ripartizione secondo equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). A parte ciò, l'appellante non spiega perché, seguendo il precetto della soccombenza, si imporrebbe l'addebito di tutte le spese alla controparte, per tacere del fatto che nemmeno l'esito del giudizio odierno non giustificerebbe un riparto siffatto. Quanto all'argomento secondo cui il comportamento del marito avrebbe cagionato importanti spese giudiziarie, l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione, AO 1 non spiegando minimamente quali sarebbero le manovre dilatorie che avrebbe messo in atto il marito e che legittimerebbero un'applicazione dell'art. 108 CPC. Al proposito l'appello vede così la sua sorte segnata.

E. 15

Le spese di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta riguardo alla soppressione del contributo alimentare per la moglie, mentre esce sconfitto sull'assegnazione dell'alloggio coniugale, sulla liquidazione del regime dei beni e sul riparto delle spese giudiziarie. Nel complesso quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di porre equitativamente le spese del suo appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Per quel che è dell'altro appello, AO 1 esce vittoriosa sul principio del riparto a metà del “terzo pilastro” (ancorché non sull'entità della pretesa), ma soccombe sul riparto delle spese giudiziarie di primo grado. Si giustifica così, sempre equitativamente, che sopporti un quarto delle spese processuali e che AP 1, il quale ha proposto di respingere il ricorso, le rifonda un'equa indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena RtiD II-2016 pag. 638 n.24c). IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 16

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. Le cause inc. 11.2017.16 e 11.2017.18 sono congiunte. II. Nella misura in cui non sono divenuti privi d'oggetto, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 7. Il regime dei beni è liquidato come segue: a) La mobilia e le suppellettili dell'abitazione coniugale sono proprietà esclusiva della moglie. b) Gli averi bancari e i risparmi restano proprietà della persona cui sono intestati. c) Le automobili sono proprietà esclusiva della persona cui sono immatricolate. d) Il natante C _____ “_____” è proprietà esclusiva del marito.

e) Lo studio di fisioterapia “_____” è proprietà esclusiva della moglie. f) A AO 1 è assegnata la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 2 maggio 2012, dei seguenti conti o polizze intestati a AP 1: – n. 3_____2 presso il _____; – n. 7_____4 e 7_____7 presso la _____ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA e – n. 9_____8 presso la _____ SA. g) A AP 1 è assegnata la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv. 3 OPP 3), il 2 maggio 2012, dei seguenti conti o polizze intestati a AO 1: – n. 7._____24 presso la _____ Compagnia di Assicurazioni SA e – n. _____14 presso la _____ SA. h) AP 1 è condannato inoltre a versare a AO 1 la somma di fr. 35 869.25. 12. La richiesta di contributo alimentare per AO 1 è respinta. Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata. III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 10 000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. IV. Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 7500.–, sono poste per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte. V. Notificazione: – avv. _____; – avv. _____; – , (in estratto, dispositivo n. II/7f, dopo il passaggio in giudicato); – (in estratto, dispositivo n. II/7f, dopo il passaggio in giudicato). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente _____ Il vicecancelliere _____

Remedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.